

TI_GERICHTE 36.2002.115 vom 21. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2002.115

FR: TI_GERICHTE 36.2002.115 du 21 août 2002

IT: TI_GERICHTE 36.2002.115 del 21 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 21

giugno 2002” relative alle prestazioni fornite al ricorrente. In particolare nella decisione del 21 giugno 2002 _____ ha ritenuto sostanzialmente che “l’inabilità lavorativa del 50% attestata dal medico curante, corrisponde al 25% dell’inabilità residua” la prestazioni sono state negate a partire dal 17 giugno 2002. In precedente decisione formale di data 11 giugno 2002, cui l’assicurato si è opposto, _____ aveva ritenuto l’assicurato “totalmente abile al lavoro”. Oggetto dell’impugnativa a questo TCA è stata la decisione su opposizione 21 agosto 2002 che evade l’opposizione alla decisione formale del 21 giugno 2002. Come evidenziato in precedenza l’amministrazione ha risposto al gravame con atto dell’11 ottobre 2002 in cui attesta di “non contestare l’inabilità lavorativa ... iniziata il 14 dicembre 2001”. L’amministrazione ha quindi inizialmente deciso di pagare le indennità sino al 31 luglio 2002 ed in corso d’udienza ha comprovato il pagamento delle indennità per perdita di guadagno. Da evidenziare come, con lo scritto dell’11 ottobre 2002 _____ aveva indicato che per le ulteriori pretese dell’assicurato “La pratica è attualmente in sospeso” in attesa della trasmissione dei certificati medici con il rilievo di immediato riscontro da parte del patrocinatore del ricorrente. A non averne dubbio _____ ha modificato la sua posizione con la risposta al gravame ed ha pagato quanto richiesto dal ricorrente senza comunque formalmente modificare la decisione impugnata come specificato nelle considerazioni che seguono. 2.7. Come noto alle parti all’amministrazione che ha emesso la decisione è data possibilità di modificare il suo provvedimento sino all’arrivo della risposta al gravame. L’art. 3a LPrTCA prevede in particolare che " 1 L’Autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. 2 Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. 3 Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l’articolo 3 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente." Nel caso di specie _____ ha, nella sostanza, modificato la sua posizione in sede di risposta di causa (posizione poi ribadita nuovamente con allegato del 29 ottobre 2002 con cui comunque ha chiesto la reiezione del ricorso, doc. _). Essa ha infatti ammesso l’esistenza di una inabilità lavorativa per il ricorrente iniziata il 14 dicembre 2001, ed ha ammesso il suo obbligo di versamento delle indennità (inizialmente) almeno sino alla fine del mese di luglio 2002. Inizialmente _____ ha limitato il suo obbligo di prestazione alla fine di luglio 2002 adducendo l’assenza di produzione di certificati medici e nelle more della causa _____ ha quindi prodotto una nuova attestazione medica del dott.

_____ (doc. _). Nella fattispecie la questione a sapere se la posizione assunta dalla cassa con la risposta di causa, ancorché non trasmessa direttamente all'assicurato ma solo al TCA, possa costituire una nuova decisione ai sensi dell'art. 3a LPrTCA va risolta per la negativa. In effetti la comunicazione 11 ottobre 2002 non può costituire una nuova decisione non avendone le caratteristiche giuridiche e va rilevato come la nuova presa di posizione dell'amministrazione non abbia reso privo d'oggetto l'impugnativa. A tale scritto poi l'amministrazione ha fatto seguire la comunicazione 29 ottobre 2002 con cui ha postulato la reiezione del ricorso. Nonostante tale assunto _____ ha comunque pagato le IPG all'assicurato sino al momento del compimento dei 65 anni come emerso all'udienza. 2.8. Questa Corte ritiene che, come rilevabile dal certificato medico del dott. _____ e come ammesso dall'amministrazione, il ricorrente sia stato interamente inabile al lavoro dal momento dell'infortunio del dicembre 2001 sino al momento del compimento dei suoi 65 anni. Tale circostanza imponeva all'assicuratore di versare le indennità fissate come in realtà ha fatto l'amministrazione a piena soddisfazione del ricorrente. 2.9. Alla luce di quanto precede il gravame va allora accolto e la decisione su opposizione impugnata va annullata. Per quanto riguarda l'assegnazione di spese ripetibili va evidenziato che, a norma dell'art. 87 litt. g LAMal il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili nella misura stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso. Nel caso concreto, quindi, senza dover considerare l'entità finanziaria in discussione, al signor _____, che ha dovuto far capo ad un legale per vedere riconosciuto il suo diritto e annullata una decisione errata (con il rilievo che l'amministrazione avrebbe potuto rettificare o comunque annullare la sua decisione con l'atto di risposta e riesaminare il caso), vanno riconosciute ripetibili che considerino la necessità di impugnare la decisione errata, di prendere posizione sugli scritti dell'amministrazione e la necessità di venire sino a Lugano per assistere all'udienza di discussione. Appare dunque giustificato ritenere un importo di ripetibili, comprensive dell'IVA, di CHF 2'000.- a carico di _____.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.